



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO
(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

N. 03 Reg.

Del 26/01/2023

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione diniego stralcio parziale art. 1 commi 227 – 229 L. n. 197/2022.

L'anno duemilaventitre il giorno ventisei del mese di **Gennaio** alle ore **19,30** e seguenti, nella sala delle adunanze comunali, giusta Determina di convocazione del Presidente del Consiglio Comunale n. **01** del **24/01/2023**, si svolge, in sessione Urgente, in Prima convocazione, la seduta del Consiglio Comunale.

La seduta è regolamentata dall'art. 30 della Legge Regionale 06.03.1986, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

La seduta è pubblica ed è partecipata dai Sign.ri Consiglieri, a norma di legge, a cui risultano all'appello nominale presenti:

CONSIGLIERI	Presente	CONSIGLIERI	Presente
Briguglio Chiara	P	Bartorilla Roberto	P
Longo Elisabetta	P	Triolo Maria Cristina	P
Saccà Giovanni	P	Cannavò Nunziata	P
Ferlito Natale	P	Riggio Giuseppe Luca	P
Isaja Dario	P		
Assegnati: 9	Presenti: 9	Assenti: 0	

Risultato legale, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 06/03/1986, n. 9 il numero degli intervenuti.

Assume la Presidenza Ferlito Natale in qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste con funzione verbalizzante il Segretario Comunale Dott.ssa Annabel Sotera.

Ai sensi dell'art. 184, ultimo comma dell'O.R.E.L. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei Consiglieri: Longo, Briguglio e Cannavò.

Visto che ai sensi dell'art. 53 della legge 8/06/1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/200, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- Il Responsabile del Servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere: **Favorevole**
- Il Responsabile di Ragioneria, per la regolarità contabile, parere: **Favorevole**
- Il Revisore dei Conti, parere: **Favorevole**

Sono presenti in aula il Sindaco, il Vice Sindaco Foti e l'Assessore Trischitta.

Sono presenti il Revisore dei Conti ed il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria.

Il Presidente del Consiglio dà lettura del terzo punto all'ordine del giorno, giusta determina di convocazione prot. n. 699 del 24.01.2023, avente ad oggetto "Approvazione diniego stralcio parziale art. 1, commi 227-229 L. n. 197/2022".

Il Presidente prosegue leggendo la proposta.

Ultimata la lettura della proposta il Presidente cede la parola al Consigliere Riggio che afferma come ascoltando la lettura della proposta di delibera non comprende la volontà politica del civico consesso di poter approvare il diniego anche perché per l'Ente non vi sarebbero grandi ammanchi e non comprende la scelta di non dare la possibilità ai cittadini di aderire a quanto previsto dalla legge.

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria afferma che non vi sono ammanchi finanziari, precisando che secondo i principi contabili gli interessi e le sanzioni si introitano per cassa, ma essendo il Comune in piano di riequilibrio finanziario stralciare interessi e sanzioni vorrebbe dire eliminarli del tutto ed eliminare anche un eventuale introito.

Il Consigliere Triolo chiede di poter sapere a quanto ammontano interessi e sanzioni.

Il Responsabile dell'Area Economica dice che dal portale dell'Agenzia delle Entrate riscossione verificando dal 2000 al 2015 si evince il calcolo approssimativo, poiché per fare un calcolo certo ci vogliono settimane, del carico totale che l'Ente deve incassare in merito alle cartelle sotto i 1.000 euro ammontano a circa 45.000-50.000 euro, quindi qualora i contribuenti pagheranno è questo l'ammontare approssimativo del mancato introito e quindi escluderlo prima non sarebbe prudentiale anche rendicontando dinanzi la Corte dei Conti. Prosegue dicendo che poi i cittadini in ogni caso potranno aderire alla definizione agevolata fino al 30 giugno.

Il Consigliere Riggio dice che il Responsabile dell'Area Economica ha già risposto ad alcune domande che voleva porre. Prosegue dicendo che se tali somme fossero state inserite al bilancio vi sarebbe stato un danno con lo stralcio, ma così non è, quindi in questo modo si va solamente a vessare il cittadino e non comprende la volontà del consesso di stralciare non potendo dare, così, ai cittadini la possibilità di eliminarle.

Il Responsabile dell'Area economica dice che infatti la proposta di delibera è in un'ottica prudentiale.

Il Consigliere Riggio afferma che le cartelle potenzialmente sono andate in prescrizione o potrebbero andare in prescrizione e non comprende la volontà dell'Amministrazione anche perché in questo modo si vessano i cittadini gravati anche a causa del covid.

Il Ragioniere precisa che il covid non può essere la causa trattandosi di periodi diversi.

Il Consigliere Riggio dice di voler capire cosa ha fatto l'Amministrazione e gli uffici per cercare di fare pagare i cittadini e che in ogni caso andavano messi nella possibilità di pagare. Precisa che l'Ente ha comunque una bassa percentuale di riscossione, per cui il punto non andava trattato e si doveva dare questa possibilità ai cittadini.

Il Consigliere Riggio chiede di poter mettere a verbale che la prudenzialità sta per circa 45 mila euro penalizzando i cittadini alessesi.

Il Presidente precisa che il termine utilizzato vessare i cittadini appare esagerato.

Il Consigliere Riggio dice che lo Stato ha dato la possibilità di stralciare esentando gli interessi e sanzioni dal pagamento e quindi rimarca che così si vessa il cittadino su sanzioni ed interessi e ci tiene a precisare che in ogni caso in merito al fare pagare i debiti ne ha fatto un cavallo di battaglia in Consiglio Comunale. Prosegue dicendo che andava data la possibilità ai cittadini di non pagare interessi e sanzioni.

Interviene il Sindaco dicendo che quasi nessun Comune è favorevole allo stralcio.

Il Consigliere Cannavò dice che in realtà molti Comuni hanno invece stralciato.

Il Sindaco dice che molti Comuni hanno adottato tali delibere soprattutto nei Comuni di più piccole dimensioni ed in piano di riequilibrio finanziario. Afferma che la pandemia non è una causa poiché si tratta di tributi che vanno sino al 2015 e prosegue dicendo che i ruoli vengono emessi per tempo e così anche gli avvisi di accertamento e dice che in ogni caso i cittadini hanno la possibilità di aderire alla definizione agevolata con circa 72 rate. Precisa inoltre che in merito ai tre tributi la percentuale di riscossione di IMU e TARI ammonta a circa 65 %, mentre per l'idrico è più bassa. Continua dicendo che comprende la posizione della minoranza, ma non si tratta di vessare i cittadini e afferma che non comprende la proposta della minoranza in merito all'introduzione di una nuova tassa, risultando controversa con la posizione odierna.

Il Consigliere Triolo interviene precisando che il periodo di pandemia ha colpito tutti i cittadini e che coloro i quali hanno debiti devono poter essere messi nelle condizioni di pagare, soprattutto nell'attuale periodo storico caratterizzato dal caro delle bollette. Prosegue dicendo che un comportamento virtuoso sarebbe stato quello di escludere le sanzioni, mentre precisa che le piace chiamare la tassa di soggiorno come imposta, la quale serve per fare cassa e che in ogni caso la stessa è a carico di chi viene a soggiornare nel Comune e non è posta a carico dei cittadini. Conclude dicendo che occorre abituare i cittadini ad assumere comportamenti virtuosi.

Il Presidente Ferlito dice che essendo il Comune in piano di riequilibrio finanziario e che, quindi, occorre rendicontare alla Corte dei Conti la proposta è stata prevista in un'ottica prudentiale e che sono stati acquisiti i pareri tecnici favorevoli.

Interviene il Consigliere Cannavò che si sofferma su un aspetto tecnico dicendo che la Legge di bilancio comporta una importante novità circa la riscossione prevedendo che il contribuente che ha un debito fino a 1.000 euro relativamente a cartelle consegnate all'agente dal 2000 al 2015 si paga solamente il tributo principale con la decurtazione degli interessi e delle sanzioni. Prosegue dicendo che la mancata adesione allo stralcio parziale dà la possibilità entro il 30 aprile di presentare istanza ad Agenzia delle Entrate per pagare in 18 rate e non 72 come diceva il Sindaco trattandosi di rottamazione. Afferma che se da una parte è un incentivo per sanare annualità che hanno visto ridotta la capacità produttiva dei contribuenti, dall'altro rappresenta una opportunità da cogliere poiché si riscuote su annualità in cui incombe un alto rischio di prescrizione, che in mancanza di interruzione è di cinque anni. Continua dicendo che stralciandoli si decurta il Fondo crediti di dubbia esigibilità e precisa che nella relazione del Revisore dei conti discussa nella seduta di Consiglio del 9 novembre 2022 emergeva una bassa percentuale di riscossione per le entrate di cui al titolo I e per le entrate di cui al titolo II e ricorda in quella sede un intervento del Sindaco con cui affermava che le criticità erano legate anche ad una carenza di organico dell'Ente, per cui ribadisce di non comprendere come non adottare il provvedimento nazionale. Il Consigliere Cannavò continua dicendo che le fa piacere della presenza del Vice Sindaco e ricorda che nel quinquennio 2012-2017 in cui lui ricoprì la carica di esperto del Sindaco le chiese a lei di fare un lavoro certosino di verifica per individuare il gettito dei residui attivi, ossia di quei crediti che l'Ente vantava e che aveva difficoltà di riscuotere. Conclude invitando il consesso a non andare contro una legge statale e come dichiarazione di voto del gruppo di opposizione afferma di essere favorevoli allo stralcio, ossia contrari alla proposta di delibera.

Interviene il Responsabile dell'Area economica precisando che gli interessi e le sanzioni vengono accertati per cassa e quindi non fanno parte dell'accertamento del tributo, con la conseguenza di non fare parte del Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Considerato che non vi sono ulteriori interventi in merito si passa alla votazione della proposta con il sistema del voto palese per alzata di mano.

Consiglieri presenti e votanti n. 9

Consiglieri favorevoli n. 6: Briguglio, Longo, Saccà, Ferlito, Isaja, Bartorilla.

Consiglieri contrari n. 3: Triolo, Cannavò, Riggio.

Consiglieri astenuti: Ø

La proposta si intende approvata.

Il Presidente pone ai voti l'immediata esecutività della proposta.

Consiglieri presenti e votanti n. 9

Consiglieri favorevoli n. 6: Briguglio, Longo, Saccà, Ferlito, Isaja, Bartorilla.

Consiglieri contrari n. 3: Triolo, Cannavò, Riggio.

Consiglieri astenuti: Ø

La proposta è immediatamente esecutiva.

La seduta si conclude alle ore 20:37.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto "*Approvazione diniego stralcio parziale art. 1, commi 227-229 L. n. 197/2022*";

Visto l'esito delle votazioni come sopra riportato;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto "*Approvazione diniego stralcio parziale art. 1, commi 227-229 L. n. 197/2022*", che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Del che il presente atto, redatto nella parte narrativa nel rispetto dell'art. 186 dell'OREL e dell'art. 33 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, quale risultato sintetico e sommario dell'annotazione del gruppo di assistenza all'Organo, sentiti gli interventi dei partecipanti che non sono stati né dettati né presentati per iscritto ad eccezione di quelli riportati tra virgolette o allegati.



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina

Proposta da sottoporre al Consiglio Comunale

Oggetto: approvazione diniego stralcio parziale art. 1, commi 227-229 L. n. 197/2022

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec: comma229@pec.agenziariscossione.gov.it;

Considerato che:

- l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza

corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

Ritenuto che:

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, comma 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dal comma 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024;

Ritenuto pertanto di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, comma 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 27.09.2016, divenuta esecutiva il 16.10.2016, il Comune di Sant'Alessio Siculo ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, prevista dall'art. 243 bis del D.Lgs 267 del 2000,

Richiamata, altresì, la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 10.01.2017, con la quale l'Ente ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale per il periodo 2016-2025, e ravvisata, pertanto, la necessità di assicurare il reperimento di risorse finanziarie volte al risanamento dell'Ente;

Dato atto che il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;

Visti:

- Lo Statuto dell'Ente
- Il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;


- Legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- Il Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
- Ordinamento regionale degli Enti Locali della Sicilia (ORELL);
- Il Parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

Ritenuto di provvedere in merito;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono riportate e trascritte

1. di non applicare ai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;
3. di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;



PARERE TECNICO

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione

ESPRIME PARERE favorevole

Li 23/01/2023



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Mario Jauvello

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO L'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione


ESPRIME PARERE favorevole

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO _____
sui seguenti codici e numeri:

Codice _____	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento _____	Intervento _____

Li 23/01/2023



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Mario Jauvello

1706 26/01/23
Categ. _____ Fasc. _____ Comune di Sant'Alessio Siculo
Provincia di Messina

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
Al Responsabile dei Servizi Finanziari
e p c Al Sig Sindaco
del Comune di Sant'Alessio Siculo

Parere n. 02/2023 su “ *approvazione diniego stralcio parziale art 1 commi 227 – 229 L. n. 197/2022.*”

L'anno duemila ventitre il giorno 23 del mese di Gennaio , lo scrivente Revisore Unico dei conti del Comune di Sant'Alessio Siculo ha esaminato la proposta di deliberare pervenutegli in pari data , avente per oggetto: “ *approvazione diniego stralcio parziale art 1 commi 227 – 229 L. n. 197/2022.*” ai fini dell'espressione del parere di competenza. Ciò premesso

Visto

- l'art 239 comma del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. ;
- visti i commi 227 , 228, 229 della legge 197/2022
- Il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato per la regolarità tecnica;
- il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario
- il regolamento di contabilità del Comune di Sant'Alessio Siculo ;

il Revisore Unico limitatamente alle proprie competenze, sulla proposta di deliberazione del C.C. avente ad oggetto “ *approvazione diniego stralcio parziale art 1 commi 227 – 229 L. n. 197/2022.*”

ESPRIME

parere favorevole

Scordia li 23/01/2023

IL REVISORE UNICO
f.to Ferraro Rocco

Letto e sottoscritto

Il Consigliere Anziano

F.to TRIOLO



Il Presidente

F.to FERUTO

Il Segretario Comunale

F.to SOTERA



Attestazione e certificazione di pubblicazione

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line

Il _____

E fino al _____

L'Addetto

F.to _____

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione: è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno _____ ed annotata al n. _____ del Reg. di repertorio ed è rimasta affissa all'Albo Pretorio on line per 15 (quindici) gg. consecutivi dal _____

al _____

Il _____

Il Segretario Comunale

F.to _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

L'Addetto alla pubblicazione F.to _____ dal _____ al _____

Il Segretario Comunale F.to _____ Il _____

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
AI SENSI DELL'ART. _____ COMMA _____ DELLA L.R. 3.12.91, N.44

La _____

Il Segretario Comunale

F.to SOTERA

